



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Gli scarichi industriali nell'autorizzazione Unica Ambientale

Inquadramento normativo e caratteristiche del territorio Brianteo

Speaker

Giuseppe Spina

05 maggio 2016

Definizioni

scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (**Art.74 D.Lgs 152/2006**)

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque di scarico provenienti da installazioni commerciali o produttive che, per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche.

AUA – autorizzazione unica ambientale

L'AUA (DPR n. 59/2013) è un provvedimento abilitativo unico, nel quale attualmente confluiscono le seguenti comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:

1. l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
2. la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall'allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
3. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;
4. l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico;
6. l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'ambiente.

Presentazione

L'Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui al punto precedente

L'AUA è richiesta dal gestore :

- ***In caso di uno stabilimento/attività/impianto nuovo:*** prima di porre in essere l'esercizio dello stabilimento/attività/impianto;
- ***In caso di stabilimento/attività/impianto esistente:*** allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'AUA; in caso di una modifica sostanziale

La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento. Il SUAP provvederà ad inviare il tutto all'autorità competente (individuata nella Provincia salvo se diversamente normato dalla Regione) per l'istruttoria del procedimento.

Rilascio e durata dell'AUA

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP, su segnalazione dell'Autorità Competente, può chiedere all'impresa interessata di *integrare la documentazione presentata*, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre le integrazioni.

La Provincia (Autorità competente) esaurita la fase istruttoria, adotta il provvedimento che invia allo SUAP il quale a sua volta provvede al rilascio formale del titolo unico (AUA) che avrà una **durata di 15 anni**.

La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza**. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente.

Dopo?

Leggerla attentamente, valutare se ciò che è stato scritto è coerente e soprattutto **rispettare le prescrizioni**. Es: obbligo di x analisi ogni y anni; rientrare nei limiti della tab 3 all.5 par III del D.Lgs 152/06 con un piano di rientro, ecc.

Il territorio di Monza e Brianza

- in passato, su concessione di ALSI (Alto Lambo Servizi Idrici S.p.A.), le imprese del Territorio potevano scaricare le acque della produzione industriale secondo limiti tabellari meno stringenti rispetto a quelli di cui al D. Lgs. 152/2006 compatibilmente con le potenzialità residue dell'impianto di depurazione centralizzato di Monza;
- in ragione delle deroghe ai limiti tabellari voluti dall'ALSI, alcune imprese dismettevano i propri impianti privati di depurazione delle acque e il comparto produttivo brianzolo era in continua crescita
- con delibera n. 1 del 15 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) – considerate le criticità dell'impianto di depurazione di Monza San Rocco - sono state eliminate le deroghe ai limiti di accettabilità del Regolamento di depurazione, e ripristinati i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, così come richiesto da Brianzacque;

Il territorio di Monza e Brianza

- l'adozione di limiti tabellari per lo scarico delle acque industriali in fognatura con valori superiori a quelli indicati in Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte 3 del D. Lgs. 152/2006 è contemplata dall'art. 107 dello stesso decreto, fatto salvo la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
- per poter scaricare nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte 3 del D. Lgs. 152/2006, alcune aziende del Territorio devono realizzare impianti privati di trattamento delle acque reflue industriali, ottimizzare la gestione degli esistenti o prevedere ulteriori soluzioni tecniche;
- Queste soluzioni si concretizzano in un piano di rientro da realizzare con tempistiche ben definite. ***Si precisa che durante la realizzazione degli interventi proposti la società continuerà a svolgere la propria attività.***

A che punto siamo oggi?

La non concessione di deroghe si è tradotta in un appesantimento delle pratiche amministrative e apertura di continui contenziosi a fronte di:

- Evidenti difficoltà delle aziende per ragioni di spazio, economiche e produttive a mettere in pratica un piano di rientro che preveda l'utilizzo di un impianto di depurazione.

Le società a fronte della presentazione di un piano di rientro, otterrebbero comunque **implicitamente le deroghe allo scarico** (continuano a svolgere la propria attività quotidiana).



L'impianto centrale può sostenere questo carico inquinante? Quali sono i parametri che realmente creano problemi all'impianto di Brianzacque? Perché non valutare le deroghe sui parametri non critici?



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     